



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 99/18/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

VERDE /RTI S.P.A.

(GU14/887/2017)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 giugno 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*;

VISTA l’istanza della Sig.ra Verde, del 3 maggio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento al codice cliente n.209527921840, contesta alla società RTI S.p.A. la disattivazione del servizio "Disney Junior".

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

- a. da circa sei mesi il servizio "Disney Junior" è stato disattivato senza che sia stata comunicata all'operatore alcuna disdetta;
- b. nonostante in merito al disservizio sia stato inviato a mezzo fax un reclamo all'operatore il servizio non è stato riattivato.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto quanto segue:

- i. la corresponsione dell'indennizzo per indebita disattivazione del servizio;
- ii. la corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- iii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società RTI S.p.A., in memorie, ha dichiarato e dimostrato che il codice cliente oggetto della procedura, indicato dall'istante, "non contraddistingue alcun contratto Mediaset Premium, bensì è il numero di serie di una tessera Mediaset Premium concessa in comodato al Sig. De Serpis dal 5 novembre 2010 (data di attivazione del servizio) al 23 febbraio 2013 (data di disattivazione del servizio per disdetta del cliente)". Ciò stante, la Società ha rilevato che la Sig.ra Verde è del tutto estranea al rapporto contrattuale dedotto in controversia, che comunque risulta cessato da oltre quattro anni, quindi non può essere stato interessato dal disservizio di cui l'utente si duole.

Infine, l'operatore ha evidenziato di non aver mai ricevuto il reclamo del 6 marzo 2016, allegato all'istanza di definizione, "a causa di errori di trasmissione documentati dal certificato posto in calce alla medesima comunicazione".

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Preso atto della memoria difensiva formulata dall'operatore e in considerazione della documentazione acquisita al fascicolo, si constata che effettivamente il codice cliente n.209527921840 è riconducibile ad un rapporto contrattuale di cui non è la Sig.ra Verde la titolare, pertanto si rileva la carenza di legittimazione attiva dell'istante.

Del resto, l'utente non ha contestato la prospettazione difensiva formulata da RTI S.p.A., tantomeno ha prodotto alcuna documentazione idonea a smentire quanto addotto dall'operatore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza della Sig.ra Verde nei confronti della società RTI S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi